



Tribunale di Lecce

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

**Protocollo di intesa
per la gestione delle udienze in materia di rapporti familiari
davanti al Tribunale di Lecce**

Richiamati premesse e contenuto del "Protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili" sottoscritto in data 5.5.2020, si concordano le ulteriori seguenti specifiche modalità per le udienze in materia di rapporti familiari.

Ricorsi congiunti

I ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto *ex art. 337 bis c.c.*, ricorso congiunto *ex art. 710 c.p.c.* e ricorso congiunto *ex art. 337 quinquies c.c.* potranno essere depositati esclusivamente in via telematica.

In tali procedimenti il Presidente (ovvero il giudice delegato) valuterà se sia possibile omettere la comparizione delle parti e disporre la trattazione con le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) D.L. 83/2020 (c.d. trattazione scritta).

A tal fine:

A - nei procedimenti in cui sia stata già fissata l'udienza di comparizione, ciascuna delle parti, separatamente, può dichiarare, in piena libertà e coscienza:

- di essere stato edotto delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di volere rinunciare alla comparizione personale dinanzi al Tribunale;
- di non volersi conciliare con l'altra parte (solo in caso di separazione e divorzio);
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- che, in relazione agli eventuali figli minori delle parti (comunque già indicati, con rispettiva data di nascita e unitamente agli eventuali figli maggiorenni, nel ricorso), non vi sono procedimenti pendenti presso il Tribunale per i minorenni, né sono stati adottati provvedimenti dal T.M. nell'ultimo anno OPPURE (nel caso contrario) che pende presso il Tribunale per i minorenni il proc. n. XXXXX (da indicare) e che, nell'ultimo anno, sono stati adottati i provvedimenti allegati alla dichiarazione.

La dichiarazione è sottoscritta dalla parte e trasmessa al difensore in originale ovvero in copia informatica, unitamente a copia di un proprio documento di identità (laddove non già in atti).

cel *Am* *Alorice*

La dichiarazione è firmata digitalmente dal difensore ed è trasmessa (insieme al documento di identità, laddove non già in atti) per via telematica (mediante PCT), almeno *quindici* giorni prima dell'udienza di comparizione. Con la nota di trasmissione della dichiarazione il difensore formulerà richiesta di trattazione scritta, confermando le richieste in ricorso, con rinuncia ad ulteriore deposito di note fino all'udienza.

Ove entrambe le parti abbiano sottoscritto la predetta dichiarazione, il Presidente (ovvero il giudice delegato), se ritiene possibile omettere la comparizione delle parti, con provvedimento da comunicare ai difensori almeno *cinque* giorni prima della data fissata per la comparizione disporrà che l'udienza si svolga mediante trattazione scritta sulla base delle richieste già in atti, con la conseguenza che la data dell'udienza (a cui né le parti né i difensori saranno tenuti a partecipare) sarà utile solo per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

Laddove non siano state inviate da entrambe le parti le predette dichiarazioni o non sia ritenuto possibile omettere la comparizione delle parti, nello stesso termine di almeno *cinque* giorni prima della data fissata per la comparizione, il Presidente (ovvero il giudice delegato) adotterà gli eventuali provvedimenti di rinvio dell'udienza di comparizione originariamente fissata, se non ne sia possibile lo svolgimento in tale data con le modalità ordinarie, tenuto conto delle misure organizzative in atto ex art. 83 co. 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (come modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modif. in L. 24 aprile 2020 n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28), dandone comunicazione alle parti.

B - nei procedimenti in cui non sia ancora stata fissata l'udienza di comparizione il Presidente (ovvero il giudice delegato), laddove ritenga possibile omettere la comparizione delle parti e disporre la trattazione scritta, con il provvedimento di fissazione dell'udienza con tale modalità di trattazione (a cui le parti, pertanto, non dovranno comparire) inviterà le parti al deposito della dichiarazione e dei documenti di cui al punto A che precede, assegnando, a tal fine, termine fino a non meno di cinque giorni prima dell'udienza fissata.

Ciascuna delle parti potrà eventualmente richiedere, entro lo stesso termine, che si proceda alla comparizione personale.

In entrambe le ipotesi indicate sub A e B, laddove entrambe le parti abbiano depositato le predette dichiarazioni, a decorrere dal giorno fissato per l'udienza il Tribunale provvederà sulle richieste delle parti, secondo le specificità del rito applicabile. In mancanza di tale deposito, sempre a decorrere dal giorno fissato per l'udienza sarà adottato un provvedimento per l'ulteriore corso del giudizio.

Laddove sia ritenuta necessaria la comparizione delle parti e l'udienza di comparizione non possa svolgersi secondo le modalità ordinarie, sarà disposta la trattazione con le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. f) D.L. 83/2020 (c.d. trattazione da remoto), con l'osservanza del Protocollo di intesa del 5.5.2020.

all

all

Allice

Ricorsi contenziosi (anche per modifica di condizioni di separazione e divorzio), procedimenti ex artt. 342 bis c.c., procedimenti ex art. 316 bis c.c., procedimenti ex art. 709 ter c.p.c.

- Udienze in cui sia prevista la comparizione personale delle parti

La comparizione personale delle parti avverrà preferibilmente con udienza in Tribunale, ovvero con collegamenti da remoto.

Per la comparizione delle parti, laddove disposta in Tribunale, si adotteranno le seguenti cautele:

- svolgimento dell'udienza in aula appositamente attrezzata, che consenta un adeguato distanziamento tra le parti presenti e un adeguato ricambio d'aria, con tutti gli ulteriori accorgimenti che saranno ritenuti necessari;
- congruo intervallo (in linea di massima un'ora) tra l'orario fissato per una comparizione e l'orario della comparizione successiva.

In considerazione di tali particolari modalità, tutti i soggetti processuali si impegnano alla massima puntualità rispetto agli orari fissati e concordano sulla possibilità di fissare la comparizione delle parti anche a decorrere dalle 9 e in orario pomeridiano, al fine di incrementare il numero di procedimenti che sarà possibile trattare.

Nell'ipotesi in cui sia fissata udienza di comparizione da remoto, la parte non potrà collegarsi dalla propria abitazione personale, ma dovrà collegarsi dallo studio del proprio difensore, oppure, soltanto nel caso in cui ciò non sia possibile per documentate ragioni, da altro luogo "neutro", tale da assicurare alla parte, anche nell'interesse degli eventuali figli minori, la massima riservatezza ed assenza di condizionamenti.

Sarà cura del difensore assicurare l'adozione delle misure di prevenzione del contagio e di distanziamento sociale.

Il Presidente ovvero il Giudice istruttore potrà sentire le parti prima separatamente e poi insieme, con collegamenti fissati ad orari differenti.

- Udienze in cui non sia prevista la comparizione personale delle parti

Per le udienze istruttorie in cui non sia prevista la comparizione delle parti, si osserveranno le regole di svolgimento delle udienze da remoto o con trattazione scritta di cui al "Protocollo di intesa per la gestione delle udienze civili" sottoscritto in data 5.5.2020.

Ascolto di soggetti di minore età

Si conviene che l'ascolto del minore, che non costituisce in base alle Convenzioni Internazionali vigenti atto di prova in senso stretto, bensì una "forma di partecipazione" del minore al procedimento che lo riguarda, non possa sottrarsi al contatto personale

Alu *Alu* *Alu*

con il giudice. In linea generale è quindi escluso che tale attività possa svolgersi secondo una delle forme previste dalle lettere f) o h) dell'art. 83 comma 7 già citato.

Fino al 31 luglio 2020, in considerazione delle limitazioni connesse all'emergenza sanitaria, si procederà, pertanto, all'ascolto del minore, secondo le modalità ordinarie, laddove assolutamente necessario.

Eccezionalmente, per i casi di estrema urgenza e in presenza di minori di età di almeno 14 anni, l'ascolto potrà essere effettuato mediante collegamento da remoto, individuandosi caso per caso l'ambiente più adatto ad effettuare il collegamento per una maggior serenità e spontaneità del minore, richiedendo se del caso l'ausilio dei Servizi sociali di zona.

Udienze per il conferimento di incarico a C.T.U.


Al fine di non dilazionare la trattazione dei procedimenti in materia di famiglia nelle ipotesi in cui sia necessario procedere a C.T.U., si concorda espressamente che l'udienza per il conferimento dell'incarico potrà in ogni caso avvenire mediante collegamento da remoto.

Lecce, 8 maggio 2020


Il Presidente del Tribunale di Lecce



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce



Il Presidente del COA di Lecce



La Presidente della II sez. civile del Tribunale di Lecce

